TORNATA DEL 10 MARZO 1849

-10-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Nuova composizione degli uffici — Relazione del senatore Sauli sul progetto di legge relativo all'autorizzazione di alienare a privata trattativa rendite del debito pubblico — Adozione — Relazione del senatore Colta sul progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi futti nei ducati di Parma, Piacenza, Modena, Guastalla e Reggio da quatunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848 — Adozione — Presentazione dei progetti di legge per un credito di tre milioni al Governo per l'immediata mobilizzazione di una parte della guardia nazionale, e per disposizioni relative agli uscieri di mandamento in Sardegna.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

FORMAZIONE DEGLI UFFIZI.

QUARRELE, segretario, dà lettura del processo verbale e della nuova composizione degli uffizi fatta per estrazione a sorte nella seduta privata del 7 corrente mese, come segue:

UFFIZIO I.

Giulio — Quarelli — Picolet — Tempia — Di Villamarina — Musio — Di Collobiano — Petitti — Mosca — Pallavicini Ignazio — Della Marmora Carlo.

UFFIZIO II.

De Margherita — Doria — Gallina — De Launny — Serra — Aporti — Di Collegno Giacinto — Pallavicino-Mossi — Stara — Chiodo — Di Callabiana.

UFFIZIO III.

Plana — Di Castagnetto — Cotta — De La Charrière — Della Planargia — Prat — Coller — Gromo — Piezza — Massei — Provana di Collegno L.

DEFIZIO IV.

D'Azeglio — Balbi-Piovera — Sauli — Di Saluzzo Alessandro — Cibrario — De Cardenas — Serventi — Blanc — Della Torre — Alfieri — Di Saluzzo Annibale.

UFFIZIO V.

Peyron — De Fornari — Di Pamparato — Sanvitale — Moris — Nigra — Dalla Valle — Colla — Ricci — Gattino — Colli di Pelizzano.

Messo quindi ai voli, il processo verbale è approvalo.

BELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE A TRATTATIVE PRIVATE DI BENDITE SUL DEBITO PUBBLICO.

IL PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e discussione del progetto di legge sull'autorizzazione di alienare a trattativa privata alcune rendite del debito pubblico.

La parola è al relatore della Commissione senatore Sauli.

savan, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge per alienazione a trattativa privata di rendite sul debito pubblico. (Vedi Doc., pag. 16.)

THE PRESEDENTE. He l'onore di leggere il teste intiero della legge onde segua la discussione sul complesso. (Vedi Doc., pag. 16.)

È aperta la discussione generale sul complesso della legge. Non essendovi nessuno che chiegga la parola, leggo l'articolo 1º perchè sia discusso. (Rilegge l'articolo 1º)

Se nessuno chiede la parola, lo porrò ai voti. Chi intende approvarlo è pregato di levarsi in piedi.

(L'articolo 1° è adottato.)

Darò lettura dell'articolo 2º. (Lo rilegge)

Se nessuno domanda la parola, procederò in egual maniera. Chi intende approvario voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 2º è approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per l'approvazione della legge per iscrutinio segreto.

QUARKELE, segretorio, procede all'appello nominale, dal quale si ha il seguente risultato:

(Il Senato approva.)

BL PRESERVATE. Orași passa alla relazione del progetto di legge dichiarativa sopra i ducati di Parma, Piacenza, Modena, Guastalla e Reggio, adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1849.

La parola è al relatore della Commissione senatore Colla.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PRO-GETTO DI LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI PATTI NEI DUCATI DI PARMA, PIACENZA, MODENA, GUISTALLA E REGGIO DA QUALTNQUE GOVERNO STRANIERO DOPO IL 9 AGOSTO 1848.

COLLA, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge per la milità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Parma, Piacenza, Modena, Guastalla e Reggio da quatunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848. (Vedi Doc., pag. 38.)

TORNATA DEL 10 MARZO

PRESIDENTE. Leggo il testo inticro della legge, composta di quattro articoli, onde possa aprirsi la discussione generale sulla medesima. (Vedi Doc., pag. 58.)

Ora è aperta la discussione generale sul complesso della legge.

La parola è al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLA VICINO-MOSSI. Signori senatori, la legge che si presenta alla vostra discussione, quando mirasse a quella sobrietà che è tanto desiderabile nei dettati legislativi, perchè significa maturità di concetto in chi li porta e reca semplicità e nettezza nelle applicazioni, a parer mio non avrebbe a constare che di un articolo solo.

Gli articoli 3 e 8 dell'armistizio del 9 e 10 agosto provvedevano indubbiamente a quanto intende la legge in discorso. L'articolo 8, così concepito: Le persone e le proprietà nei tuoghi precitati sono poste sotto la protezione del Governo imperiale, proclamando il codice immortale della naturale giustizia e del diritto delle genti, condanna di per se stesso tutte quelle leggi, tutti quegli atti, tutte quelle misure, tutti quei gravami, tutti quegli spogli che le norme assolute della giustizia non consentono, e diffida bastevolmente i privati della nullità di quei titoli che, sebbene muniti delle forme di una legalità ipotetica e materiale, scaturiscono dall'infrazione della morale e suprema legislatura delle nazioni.

Ciò nondimeno io pur convengo essere di somma politica utilità ed efficacia il denunziare esplicitamente e appositamente la nullità delle alienazioni forzate, onde viemmeglio sgomentare la iniquissima cupidigia degli acquisitori, che, allettati datte apparenze dei subiti guadagni e fidando nelle sorti del rivendere e del quistionare, renderebbero effettuabili ed utili al nemico le private rovine e le più solenni violazioni dell'onore e della giustizia.

Ma non così mi pare convenevole il colpire genericamente di nullità e senza distinzione veruna tutti gli atti legislativi e governativi che ponno in gran copia essere emanati od cmanarsi durante l'occupazione straniera, atti bensì sanciti dallo straniero Governo, ma pur onestamente preparati da quelle provvisorie e cittadine amministrazioni conformemente alla utilità della cosa pubblica e al buon diritto o sotto l'imperio dell'indeclinabile necessità. Non vuolsi già assolutamente impedire qualunque specie di amministrazione in quelle misere contrade, che, oltre al carico della straniera invasione, patirebbero o il difetto dei più indispensabili provvedimenti o l'ansia della loro futura inefficacia.

L'articolo I annulla qualsivoglia atto legislativo e governativo, e nella parola governativo io crederci che naturalmente si comprendano gli atti pur anco amministrativi. L'articolo 2 dichiara nulle le cartelle di rendita pubblica d'ogni specie.

Ora io domando: questi articoli son dessi una denunzia indiritta all'occupatore, o al popolo occupato i sono essi intesi a frenare lo straniero abusatore, od a percuotere di doppia pena il popolo abusato i

Io comprendo lo scopo e la giustizia dell'articolo 3, il quale minaccia della pena di nullità l'acquisitore in una vendita forzata; perchè lo accorrere a quel disonesto mercato è un atto spontaneo, un atto dal quale ogni onesto cittadino deve e può quando il voglia astenersi, un atto moralmente imputabile a chi lo commette; ond'è ch'io diceva che quegli acquisti per la loro manifesta improbità ed in forza dello stesso armistizio riuscivano a nultità, quantunque non venisse questa più formalmente dichiarata da ma'apposita legge.

Ma gli altri ordinamenti che nel primo e nel secondo articolo si contengono, se rignardino le populazioni spieganti la necessaria, l'utilo operosità legislativa, governativa, economica, amministrativa, ovvero costrette a subire la prepotenza dell'inimico, sono palesemente gravose ed ingiuste; se poi riguardano il Governo occupante, sono perfettamente inutiti, rifondendosi nell'alta ragione del diritto delle genti e non essendo giudicabiti che all'ora dei protocolli.

Dissi manifestamente ingiuste, perchè gli atti che sono in se stessi intrinsecamente utili ed opportuni non v'ha ragione perchè non biano a convalidarsi, e quelli che sono la conseguenza di una indeclinabile necessità denno richiamarsi a carico, non dei popoli estorti, ma dell'infido occupatore, provocandone quei compensi e quei risarcimenti che il Codice e la coscienza delle nazioni in tutti i tempi assentirono.

Ora veniamo più specialmente al prescritto dell'articolo 2. che vieta la creazione di un debito pubblico e altre disposizioni di simil fatta. Si emettano, a cagion d'esempio, cartelle o boni di rendita pubblica a corso forzato. Chi potrà sottrarsi dall'accettarie? E vorremmo noi che la popolazione così sforzata a riceverle in luogo di somministranze che non può rifiutare stia sottoposta alle invalidità di quei pagamenti? Che gli impiegati sieno parimenti obbligati a ricevere quelle cartelle in luogo dei loro stipendi? Vorremmo che nullo divenga il frutto delle loro oneste fatiche ? Certo il nemico, creando un debito pubblico nel proprio interesse, e non nell'interesse dell'amministrazione che deve proteggere, crea a se stesso una immensa responsabilità verso il nostro Governo. Ma egli è contro di lui, che abusa della convenuta protezione, che volger deesi l'azione dal canto nostro, non già a danno di coloro che furon vittima della forza e della violata fede.

Cosi parmi evidente che gli articoli è e 2 accennano a tali nullità, che non si ponno su d'ora in termini assoluti dichiarare. Onde ottimo divisamento era il non toccare tali materie, restringer la legge al solo argomento dell'articolo 5, il quale senza inconveniente decide della invalidità delle vendite forzale. E che questo susse veramente lo scopo primitivo od unico della stessa proposta ben si deduce dall'intitolazione della legge, così concepita: Progetto di legge ristettente la nultità degli atti legislativi è governativi portanti allenazioni di beni, ecc. Dal tenore di questo titolo si rileva che le parole atti legislativi e governativi, nel pensiero del proponente, sì riserivano soltanto al caso di vendita sorzala, e non si estendevano più oltre.

Se non che direbbesi che quelle prime parole, inavvedutamente stralciale dall'intera frase, parvero principali e trascinarono alla compilazione di quel primo e poscia di quel secondo articolo, di cui la materia trapassa evidentemente la intenzione e la cerchia del titolo stesso.

Ora nascono due questioni. È egli conveniente in favore dell'articolo terzo adottare anche il primo ed il secondo, ovvero, per non ammettere questi due articoli, debbesi anche il terzo respingere, e così tutta la legge?

Quando il Senato credesse in sua facoltà il riemendare una legge già da lui votata e poscia emendata dalla Camera elettiva, mi parrebbe desiderabile ch'egli si appigliasse a questo suo diritto, e così riducesse l'intera legge al solo disposto del terzo e quarto articolo. Quando poi ciò non fosse nelle attribuzioni di questa Camera, io confesso che, anzichè ammettere le altre disposizioni, a mio parcre incongrue e dannose, e considerando che l'articolo terzo non è necessario a render nulle le vendite forzate, perchè nulle di lor natura giusta i termini dell'armistizio ed il diritto delle genti, preferirei di respingere la legge intera; il che subordinatamente propongo.

COLEA, relatore. Chiedo la parola come relatore della Commissione per rispondere al preopinante.

IL PRESIDENTE. Il senatore Colla ha la parola.

COLLA, relatore. Il principio stabilito dall'articolo primo mi pare una dichiarazione che non si può contestare da nessuno. In primo luogo qui non si tratta di atti amministrativi, e per tal effetto si sono espressamente usate le parole atti legislativi e governativi. Ora io non credo che nessuno di noi metterà in dubbio potersi qualunque atto legislativo, fatto da chi occupa attualmente i ducati di Parma, Piaceza, Modena, Guastalia e Reggio, considerare di alcun valore per noi. Il dire che gli abitanti di quei ducati possono essere soggetti per forza ad obbedire a questi atti legislativi di autorità illegittime, non credo essere ragione sufficiente perchè il principio non si dichiari; e se quindi nell'applicazione risulterà che taluno sia stato per forza costretto ad obbedire, allora sarà il caso che i tribunali vi provvedano. Ma frattanto io credo essere necessario che questo principio venga dichiarato in modo solenne.

MATTAZZE, ministro dell'interno. Farò pochissime osservazioni in risposta al preopinante senatore Pallavicino-Mossi.

La legge che forma l'oggetto della discussione attuale fu già discussa e sanzionata da quest'assemblea. Ora viene di bel nuovo sottoposta al Senato perchè la Camera dei deputati fece l'aggiunta dell'articolo secondo. Perciò la discussione sembra che dovrebbe essere semplicemente ristretta a tale articolo.

Inoltre soggiungerò che l'articolo primo, nei termini in cui è espresso, non parmi possa andar soggetto a grandi censure. In esso si sanziona unicamente il principio generale che tutti gli atti legislativi e governativi che ebbero luogo nei ducati di Parma e Piacenza, dal 9 agosto 1848 in poi, sono colpiti di nullità. Ora questo principio non può certamente essere controverso, perchè all'Austriaco non competeva autorità di fare atti legislativi e governativi, mentre non aveva giurisdizione alcuna sopra quel territorio.

È vero che quando si volesse applicare indistintamente questo principio generale, forse nella sua applicazione si presenterebbero alcune ingiustizie. Ma quale sarà la conseguenza di ciò?

La conseguenza sarà che, allorquando si tratterà di mandare ad atto l'applicazione di questa tegge, si dovrà stabilire che in certi determinati casi anche le disposizioni le quali emanarono dal Governo austriaco possono avere la loro esecuzione.

Con la sanzione generale di quel principio non rimane tolta la facoltà ai potere legislativo di sanzionare altrimenti per quei determinati casi. Quindi si può conciliare il principio contenuto in quest'articolo colla giustizia; nè credo possa essere il caso che il Senato debba rinnovare la discussione; tanto più che, ove anche venisse rinnovata, il principio dovrebbe pur sempre essere sanzionalo.

PALLAVICINO-MOSSI. Egli è vero che l'articolo primo di questa legge venne già sanzionato dal Senato; parmi tuttavia che quando la legge è di nuovo presentata alle nostre discussioni, il Senato possa novellamente discuterla per intiero, come una legge di fresca presentazione. Infatti, anche gli articoli non emendati di una legge emendata sono imprescrittibilmente soggetti a votazione particolare, quanto le aggiunte e le modificazioni indotte dagli emendamenti. Intorno a talo questione vedrà il Senato se ammetter possa un precedente contrario.

In ordine a ciò che diceva il signor ministro dell'interno, cioè che l'articolo primo non altro faceva se non sanzionare il principio generale di diritto pubblico, io farò osservare

che, lasciando illese le generalità del diritto pubblico, gli atti eseguiti sotto la sua tutela mantengono il loro valore sino ad una nuova legge o sentenza; ma, in faccia ad un disposto così positivo come quello dell'articole primo, resta sospeso ogni effetto del diritto generale, salvo poi a restaurarlo con una nuova legge o sentenza; ed intanto tutti quegli atti che si trovano colpiti da quell'articolo sottostanno al gravame delle sue prescrizioni.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Nel presente caso non si tratta d'altro che di una esplicita dichiarazione di un principio che non può essere controverso; ma intanto questa dichiarazione si fa in quanto che si vogliono dichiarare nulle le emissioni delle cedole e boni e nulle le alienazioni.

Perciò l'articolo primo, esista o non esista, sarebbe indifferente, perchè, quand'anche non fosse espresso, è innegabile che tutti gli atti legislativi e tutti gli atti governativi che emanavano dall'Austriaco dopo il 9 agosto 1848 sono incontrastabilmente nulli, perchè non emanarono da un'autorità che fosse legittima sopra quelle provincie. Facendosi semplicemente questa dichiarazione, la quale poi si connette coll'applicazione alla nullità delle cartelle, io non credo che vi sia alcun inconveniente.

Quanto poi all'osservazione che vi possa essere ancora luogo a discutere sull'articolo primo, io non esaminerò se siavi un'eccezione assoluta che possa chiudere l'adito alla discussione, un'eccezione dirò pregiudiziale; ma io credo certamente che vi sia quanto meno una ragione di convenienza, perchè il Senato non abbia da togliere di mezzo quest'articolo, che già venne discusso ed approvato, per non doversi porre con se stesso in contraddizione; lo che non mi sembra che sia cosa convenevole pel Senato.

debba conservarsi o che abbia a sopprimersi l'articolo primo, ma unicamente per trattare la questione incidentale relativa al diritto e alla convenienza per parte del Senato di riprendere la discussione di un articolo di progetto di legge che già sia stato in una precedente discussione approvato, qualora il progetto di legge di cui fa parte venga nuovamente presentato con qualche variazione. Questo mi pare diritto assoluto del Senato, come lo è pure dell'altra Camera, di riprendere ex integro la discussione di uno stesso progetto di legge, quantunque esso sia stato precedentemente approvato.

Dirò che lo Statuto non riconosce che progetti di leggi o leggi compiute; leggi che siano in un stato intermedio tra quello di progetto e quello di leggi definitivamente sancite non possono esistere.

Dal momento dunque che una legge vien di nuovo presentala come puro e semplice progetto di legge, il Senato deve avere il diritto di riprendere la discussione eziandio su quelle parti che già sono state nella prima discussione approvate.

Il signor ministro dell'interno ha fatto osservare che, ammettendo anche questo diritto, poteva esservi sconvenienza nel sottoporre ad una seconda discussione e deliberazione un articolo sul quale già si era discusso e deliberato, perchè, avvenendo che fosse rigettato nella seconda deliberazione, dopo di essere stato accettato nella prima, veniva il Senato come a mettersi in contraddizione con se stesso.

A ciò rispondo che nel tempo trascorso tra la prima e la seconda discussione qualche accidente può aver modificata la opinione del Senato in modo che nella sua saviezza egti slimi opportuno di rigettarlo la seconda volta quantunque fosso stato ammesso la prima. Non intendo fare applicazione di questa ipotesi al caso presente; dico solo che non si può stabilire come generale principio che il Senato non possa con

TORNATA DEL 10 MARZO

ragione approvare oggi un artícolo di legge, e rigettarlo domani, senza cadere per ciò in contraddizione con se stesso, potendo spesso avvenire che quelle ragioni che lo hanno indotto la prima volta ad adottare siano cessate, e che siano insorte nuove cagioni che lo inducano a rigettare ciò che aveva altra volta approvato.

Conchiudo adunque che il Senato ha il diritto di riprendere la discussione anche degli articoli già approvati nella prima discussione, e che neppure non si può dire che dall'averli una volta approvati nasca niuna sconvenienza di discuterli una seconda volta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se si trattasse di un articolo di legge soggetto a modificazioni per cambiamenti di circostanze, io sarci perfettamente d'accordo col preopinante, poichè nulla impedirebbe che il Senato riprendesse la discussione di un articolo già da lui una volta adottato, potendo il variare di opinione dipendere dal mutare delle circostanze, le quali potrebbero sulla legge influire. Ma quando si tratta di un principio che è inalterabile qual è il principio sancito dall'articolo primo del progetto di legge di cui si tratta, principio che non può essere modificato per il mutamento di qualsiasi circostanza, non vedo ragione perchè il Senato disapprovi ora l'articolo che un giorno già approvava.

Quanto poi al principio di diritto, osserverò che altro è la questione dei singoli articoli della legge, e altro la questione della legge per intiero. Io non dissento che il Senato possa in oggi rimandare la legge, appunto perchè vi sarebbe introdotto un altro articolo, la quale aggiunta forse può far sì che la legge non sia accettata.

Ma non trattandosi qui dell'approvazione del complesso della legge, ma soltanto di un articolo faciente parte della legge, io credo che, quando il Senato ha approvato un articolo dopo di averlo discusso, non possa, anche prima di rimandario alla Camera dei deputati, ritornare sulla sua decisione, quantunque quest'articolo non abbia ancora ricevuta la forza di legge e sia rimasto nello stato di un nudo progetto.

II. PRESIDENTE. Si è sollevata una questione pregiudiziale, se cioè l'approvazione già data dal Senato al primo articolo di questa legge possa o no essere infranta nella nuova discussione che ha luogo per l'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati. Oltrechè questa discussione si è ristretta in termini di puro ragionamento, e non si è risolta in emendamenti o proposizioni, osserverò che non è argomento indispensabile nella discussione generale, e che se qualcheduno

vorrà condurre la discussione a un punto più preciso su quest'articolo, ne avrà libero campo nel discutere dell'articolo primo della legge, sul quale appunto versa questa questione; io chieggo perciò alla Camera se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La Camera acconsente.)

Ciò posto, io rileggo l'articolo primo perchè venga discusso. (Letti un dopo l'altro i quattro articoli, sono approvati.)

DALLA WALLE, segretario, procede quindi all'appello nominale per lo scrutino segreto.

IL PRESIDENTE. Risultamento:

(Il Senato approva.)

La parola è al signor ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PRE L'IMPEDIATA MOBILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

RATTAUZE, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge per un credito di tre milioni al Governo per l'immediata mobilizzazione di una parte della guardia nazionale. (Vedi Doc., pag. 74.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge.

PRESENTATIONE DEL PROCETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI USCIERI DI MAN-DAMENTO IN SARDEGNA.

SINEO, ministro di grazia è giustizia, presenta il progetto di legge per disposizioni relative agli uscieri di mandamento in Sardegna. (V., Doc., pag. 101.)

FR. PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che verrà anche distribuito negli uffizi, previa la stampa.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.